



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |            |            |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENGHI    | ENZO MARIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE GRUTTOLA | GIOVANNI   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | PUOPOLO     | LIBERATO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |            |            |

SI RILASCIÒ PER USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2731/10  
depositato il 29/11/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010401140 IRPEF 2005  
contro AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:  
LO CONTE ANTONIO  
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV



IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Maria Rosa Bianchini

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2731/10

UDIENZA DEL

25/02/2011 ore 11:00

SENTENZA

N°

159/03/11

PRONUNCIATA IL:

25 FEB. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 MAR. 2011

Il Segretario

PER STUDIO

## CONCLUSIONI

Il sig. Lo Conte Antonio nel ricorso chiede:

- 1) Preliminarmente e pregiudizialmente valutare la legittimità dell'atto di accertamento con riferimento alle norme di legge ivi richiamate;
- 2) A norma a norma dell'art. 38, 4° comma del D.P.R. n. 600/1973, tale tipo di accertamento è nullo ed illegittimo in quanto il reddito dichiarato dal nucleo familiare sinteticamente non discosta di più del 25% quello dichiarato e ciò non si verifica in due periodi di imposta;
- 3) Preliminarmente e pregiudizialmente dichiarare la manifesta illegittimità dell'avviso di accertamento privo di quella motivazione espressamente voluta dal 2° comma dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e disposto in violazione del comma 3° dello stesso articolo;
- 4) Nel merito dichiarare la manifesta nullità dell'accertamento, in quanto nel calcolo del redditometro sono stati inseriti dei beni che non rientrano nella disponibilità della famiglia;
- 5) Nulle le sanzioni irrogate in quanto illegittime e prive di fondamento giuridico;
- 6) Di condannare l'amministrazione finanziaria, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 546/1992, nella misura di Euro 1.000,00 che riterrà di giustizia.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni chiede di confermare la legittimità dell'accertamento impugnato. Con vittoria delle spese di lite.

## FATTO

L'Agenzia delle Entrate con atto numero TFK010401140 determinava il reddito sintetico in euro 76.930,52

in base agli elementi acquisiti dall'anagrafe tributaria:

- Costo sostenuto per l'acquisto dell'autovettura targata CN194LV;

PER STUDIO

STUDIO

- costo per il mantenimento di altre tre autovetture;
- costo per il mantenimento dell'abitazione in Ariano Irpino alla Contrada Paragano, quota di possesso  $\frac{1}{2}$ , foglio 83, particella 840 subalterno 3;
- Costo per l'acquisto degli immobili (immobile e terreno) in data 13.08.2007 per l'importo di euro 65.000,00.

Il sig. Lo Conte in data 05.05.2010 chiede l'accertamento con adesione.

In data 27.09.2010 l'Agenzia viene redatto il verbale di contraddittorio di accertamento con adesione, riservandosi l'Agenzia delle Entrate di rettificare i valori in base alla documentazione esibita dalla parte.

Con atto n. TFKX10400106/2010 rettifica parzialmente, in autotutela, i valori dell'accertamento n. TFK010401140 notificato in data 08.05.2010, determinando il reddito complessivo netto in euro 57.079,52.

In data 09.11.2010 il sig. Lo Conte impugna l'avviso di accertamento deducendo:

- l'illegittimità per violazione del disposto dell'art. 42 comma 3° del D.P.R. n. 600/1973 "accertamento privo di quella motivazione espressamente voluta dal 2° comma del citato art. 42/600/1973 e daLL'ART. 38, 4° COMMA, DEL d.p.r. 29.09.1973 N. 600, non essendo stato il contribuente messo nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie difese
- che non vi è stato lo scostamento minimo del 25% tra il reddito accertato e quello del nucleo familiare in due periodi di imposta;
- l'errato calcolo dell'incremento patrimoniale;
- che la situazione familiare al 31.12.2004 era composta da tre persona (ricorrente, coniuge e figlio).

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni deduce l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente in quanto lo stesso non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi,



STUDIO

che il figlio non è convivente e che lo scostamento del 25% si è verificato anche per l'anno 2006.

All'udienza odierna, in assenza di rituale richiesta di trattazione in pubblica udienza, il Collegio riunito in camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, decide come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accertamento sintetico è una tipologia di controllo dei redditi, utilizzata dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti delle persone fisiche.

Si basa sul confronto tra i redditi dichiarati e l'effettiva capacità di spesa (consumi e incrementi patrimoniali manifestati).

L'ufficio può determinare sinteticamente, ossia sulla base di stime e di presunzioni, il reddito complessivo se:

esistono elementi e circostanze di fatto certi (es. acquisto o possesso di beni immobili, autovetture, yacht);

il reddito complessivo accertabile si discosta, per due o più anni consecutivi, di almeno  $\frac{1}{4}$  rispetto a quello dichiarato.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del Dpr 600/73, dunque, l'Amministrazione finanziaria può rettificare il reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente, in base al contenuto induttivo di elementi e circostanze (indizi), indipendentemente dalle disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo (che impongono indizi qualificati) e dell'articolo 39 (soggetti con scritture contabili). A tal fine, con decreto ministeriale 10 settembre 1992, sono stati identificati gli elementi indicativi di capacità contributiva: autoveicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, altri mezzi di trasporto a motore, roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli, assicurazioni di ogni tipo. Gli uffici, comunque, per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto, possono utilizzare anche

SI RILASCIÒ PER USO STUDIO

STUDIO

elementi e circostanze diversi da quelli menzionati, quali, ad esempio, partecipazione a viaggi e crociere, disponibilità di riserve di caccia e di pesca, cerimonie di nozze, iscrizione a club esclusivi, elevate spese di utenza, spese per scuole private di alto costo, ecc. (articolo 1, comma 2, del decreto). I beni e i servizi si considerano nella disponibilità del contribuente, persona fisica, che a qualsiasi titolo, o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni, riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. Ai fini del calcolo del reddito sintetico accertabile, oltre alla disponibilità dei beni e servizi di cui al decreto (per i quali è previsto un corrispondente valore determinato sulla base di vari indicatori: metri quadrati, cavalli vapore, ecc. e di coefficienti), rileva anche la spesa per incrementi patrimoniali, comunque sostenuta dal contribuente. La spesa per l'incremento patrimoniale si presume sostenuta (presunzione legale relativa), e salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente potrà dimostrare (ribaltamento dell'onere della prova), che il reddito o maggior reddito determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali, con idonea documentazione.

Nel caso in esame il contribuente ha dimostrato, inizialmente in sede di contraddittorio e successivamente in fase contenziosa che i redditi prodotti dal nucleo familiare hanno abbondantemente coperto la spesa sostenuta.

L'Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio ha preso atto solo del mancato possesso delle autovetture dismesse anni addietro, mentre per l'autovettura in possesso nell'anno di accertamento nessuna riduzione è stata accordata pur avendo il contribuente dimostrato che l'anno di prima immatricolazione dell'autovettura è stata effettuata nell'anno 2000 e non nell'anno di accertamento (anno 2005).

SI RILASCIÒ PER USO STUDIO

STUDIO

Negli anno precedenti l'accertamento vi è in atti la documentazione (redditi esenti percepiti dal contribuente, redditi percepiti dal figlio Gianluca e redditi percepiti dal coniuge) che i redditi percepiti erano sufficienti a coprire la quota di spesa.

L'Agenzia delle Entrate in sede di modifica dell'avviso di accertamento non ha tenuto conto delle osservazioni del ricorrente, non ha modificato le spese sostenute per incremento patrimoniale, anche se ha eliminato due autovetture nel calcolo delle spese.

Appare quindi fondata l'eccezione del ricorrente circa la violazione del disposto dell'art. 42 comma 3 del D.P.R., accertamento privo di quella motivazione espressamente voluta dal 2° comma del citato art.42 e dall'art. 38, 4° comma del D.P.R. 600/1973.

Il provvedimento dell'Ufficio doveva comportare la valutazione dei fatti esposti in sede di contraddittorio e in sede di ricorso, pertanto deve concludersi che l'avviso di accertamento, anche quello rettificativo, è privo di motivazione impedendo così l'esercizio del diritto di difesa del contribuente nel senso che non sono state esposte le motivazioni per cui non è stato rettificato l'ammontare delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, a fronte della eliminazione di due autovetture e lo spostamento dell'immatricolazione della terza autovettura dal 2005 come riportato nell'avviso di accertamento, alla prima immatricolazione effettiva avvenuta nell'anno 2000, quindi con l'abbattimento del 40% sulla spesa.

A fronte delle doglianze esposte nel ricorso avverso l'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate nullo ha eccepito, si deve, quindi, concludere per acquiescenza di quanto ivi esposto, con la conseguenza che nessuna evasione di imposta vi è stata essendo i redditi percepiti dal nucleo familiare congrui con le spese sostenute.



SI RILASCI PER USO STUDIO

STUDIO

In definitivo l'accertamento è privo dei requisiti previsti dalla legge e manca di quei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che sono alla base della richiesta delle maggiori imposte.

Con la definizione, **presupposti di fatto**, si intendono tutti gli elementi, gli argomenti e i dati che sono stati, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento del procedimento, vagliati dall'Amministrazione Finanziaria.

Con la definizione **-ragioni giuridiche-** ci si riferisce alla precisa indicazione delle norme rilevanti per il caso concreto. il ragionamento giuridico seguito nel corso del procedimento, le operazioni di sussunzione della fattispecie normativa al caso specifico.

L'obbligo di motivazione assolve, sostanzialmente, ad una funzione di garanzia nei confronti del destinatario dell'avviso di accertamento o di rettifica : è soltanto dalla motivazione inserita nell'atto che il destinatario dello stesso potrà comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione per emettere l'avviso di accertamento. E' solo da tale attenta lettura ed esame dei motivi asseriti nell'avviso, che il contribuente potrà individuare una strategia difensiva adeguata : ad esempio, contestando all'ufficio impositore la non corretta adozione di una metodologia accertativa, in assenza dei presupposti espressamente richiesti dalle norme vigenti. Quindi la motivazione degli avvisi di accertamento consente al contribuente che ne è destinatario di comprendere come l'ufficio impositore sia potuto pervenire ad un'imponibile, e conseguentemente, ad un'imposta da versare.

Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto con annullamento totale dell'atto impugnato.

Le spese del giudizio, vanno compensate tra le parti.

SE RILASCIATA PER USO STUDIO

STUDIO

**P.Q.M.**


La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sezione 3<sup>a</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso prodotto dal ricorrente in epigrafe, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
- 2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Provinciale di Avellino dai giudici tributari in epigrafe il giorno 25.02.2011

Il relatore-estensore  
(Dr. Giovanni Di Gruttola)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Enzo Maria Marenghi)



STUDIO

00

NE